

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI RELATIVI ALLA STRUTTURA ASP DI VIA RIPAGRANDE 5, FERRARA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI, IN DUE LOTTI:

Lotto 1) GESTIONE, CONDUZIONE, VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PLAFOND DEGLI IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI E PRONTO INTERVENTO - BBD80ABD2D

Lotto 2) GESTIONE, CONDUZIONE, VERIFICA PERIODICA, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PLAFOND DEGLI IMPIANTI ELETTRICI / SPECIALI E PRONTO INTERVENTO - BBD80ACE00

DISPOSIZIONI COMUNI A ENTRAMBI I LOTTI

Contratto collettivo di riferimento il CCNL Metalmeccanici – Industria C011

CPV 50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

Sommario

Art. 1. Informazioni generali.....	4
Art. 2. Luogo di esecuzione del servizio	4
Art. 3. Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 4. Descrizione del servizio e modalità di espletamento	4
Art. 5. Durata del servizio, importo a base d'asta e opzioni	4
Art. 6. Responsabilità dell'aggiudicatario	5
Art. 7. Obblighi dell'aggiudicatario	5
Art. 8. Scioperi – continuità del servizio	5
Art. 9. Personale e Tutela dei lavoratori, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08	5
Art. 10. Corrispettivo.....	7
Art. 11. Revisione dei prezzi.....	7
Art. 12. Pagamenti e Fatturazione.....	7
Art. 13. Obblighi di tracciabilità.....	8
Art. 14. Cauzione definitiva.....	8
Art. 15. Danni a persone o cose – Polizza assicurativa	9
Art. 16. Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto	9
Art. 17. Cause di forza maggiore	10
Art. 18. Recesso	11
Art. 19. Subappalto	11
Art. 20. Divieto di cessione del contratto e dei crediti.....	11
Art. 21. Pantouflage	11
Art. 22. Spese contrattuali.....	11
Art. 23. Riservatezza	12
Art. 24. Controversie e Foro competente	13
Art. 25. Normativa applicabile ed adeguamenti alla sopravvenuta normativa.....	13
Allegato A.....	13
Accordo per il trattamento di dati personali.....	13
1. Premesse.....	13
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente ASP	13
3. Le misure di sicurezza.....	14
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default.....	15
5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali	15
6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea	16
7. Cancellazione dei dati personali.....	16
8. Audit.....	16

9.	Indagini dell’Autorità e reclami	16
10.	Violazione dei dati personali e obblighi di notifica	17
11.	Responsabilità e manleve.....	17
	GLOSSARIO.....	17
	Appendice “Security”	18

Art. 1. Informazioni generali

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali delle attività contrattuali della Stazione Appaltante (nel seguito del documento denominata anche “ASP” o “ASP Centro Servizi alla Persona”), i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:

ASP Centro Servizi alla Persona
Via Ripagrande 5, 44121 Ferrara
Tel. 0532/799511
e-mail: info@aspfe.it
PEC: pec.info@pec.aspfe.it
Responsabile di Progetto: Dott. Federico Bindini

ASP Centro Servizi alla Persona ha redatto il seguente Capitolato Speciale d'Appalto, contenente disposizioni comuni ai due Lotti oggetto di gara ed integrative rispetto a quanto riportato nei rispettivi Capitolati Prescrizioni Tecniche, al quale le Ditte o Imprese concorrenti (nel seguito del documento denominate Appaltatori) dovranno attenersi.

La partecipazione alla procedura di affidamento comporta, per i Concorrenti, l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto come di seguito meglio specificato, e l'accettazione delle clausole e condizioni contenute nei Capitolati Prescrizioni Tecniche per il lotto di riferimento.

Art. 2. Luogo di esecuzione del servizio

(Per ogni singolo Lotto) Come riportato nel Capitolato Prescrizioni Tecniche.

Art. 3. Oggetto dell'appalto

(Per ogni singolo Lotto) Come riportato nel Capitolato Prescrizioni Tecniche.

Art. 4. Descrizione del servizio e modalità di espletamento

(Per ogni singolo Lotto) Come riportato nel Capitolato Prescrizioni Tecniche e relative Schede periodicità delle prestazioni.

Art. 5. Durata del servizio, importo a base d'asta e opzioni

(Per ogni singolo Lotto) Il contratto avrà la durata di cinque anni (60 mesi) a decorrere dalla data indicativa del 01/09/2026 ovvero dalla data del verbale di consegna, salvo recesso anticipato in caso del venir meno delle esigenze o salvo riduzione nei limiti del sesto quinto.

L'appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione del presente appalto anche nelle more della formale stipula del contratto.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, è ammessa l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

In relazione ad opzioni ed eventuale proroga tecnica, si dettagliano di seguito gli importi:

VALORE APPALTO 60 mesi	Lotto 1	Lotto 2	TOTALE
ricostruzione archivio	6.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €
prestazioni a canone	450.000,00 €	300.000,00 €	750.000,00 €
extra canone	600.000,00 €	600.000,00 €	1.200.000,00 €
TOTALE CONTRATTUALE	1.056.000,00 €	904.000,00 €	1.960.000,00 €
PROROGA TECNICA	105.000,00 €	90.000,00 €	195.000,00 €
quinto d'obbligo	231.000,00 €	198.000,00 €	429.000,00 €
art 120 c.1 lett. A	346.500,00 €	297.000,00 €	643.500,00 €
valore appalto complessivo	1.738.500,00 €	1.489.000,00 €	3.227.500,00 €
<i>di cui opzioni</i>	<i>682.500,00 €</i>	<i>585.000,00 €</i>	<i>1.267.500,00 €</i>

I costi interferenziali relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 s.m.i. sono pari ad € 0,00.

Art. 6. Responsabilità dell'aggiudicatario

(Per ogni singolo Lotto) L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dei servizi affidati. Pertanto, qualora, nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Direttore Tecnico deve dare tempestiva comunicazione degli stessi al DEC e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. L'Appaltatore è inoltre responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e delle prescrizioni impartite con il presente capitolato nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti anche in materia di diritto del lavoro, ed ha l'obbligo di fornire ad ASP, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'Appaltatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali causati per suo fatto e colpa, compresi i danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. L'Aggiudicatario dovrà quindi provvedere tempestivamente e a propria cura e spese al risarcimento dei danni.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'Appaltatore è comunque tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa per i danni causati dal proprio personale e dai propri mezzi a terzi ovvero agli utenti, ospiti o dipendenti di ASP. Si rimanda al relativo articolo per maggiore dettaglio.

Art. 7. Obblighi dell'aggiudicatario

(Per ogni singolo Lotto) Come riportato nel Capitolato Prescrizioni Tecniche.

Art. 8. Scioperi – continuità del servizio

(Per ogni singolo Lotto) In caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario.

In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

Art. 9. Personale e Tutela dei lavoratori, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs 81/08

(Per ogni singolo Lotto) Tutto il personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto dovrà risultare regolarmente assunto dall'Appaltatore e dovrà operare sotto la sua responsabilità esclusiva.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente procedura di appalto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/08, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare quanto previsto al presente capo, anche da parte di eventuali subappaltatori.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni di sicurezza contenute all'interno del DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali), allegato alla documentazione di gara.

L'Appaltatore deve informare dettagliatamente il personale circa le circostanze e modalità previste nel contratto d'appalto in oggetto, sugli obblighi di sicurezza, gestione e manutenzione, su quanto contenuto nel DUVRI (Documento Unico della Valutazione dei Rischi Interferenziali); ha altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed antinfortunistiche, esonerando di conseguenza ASP da ogni responsabilità in merito.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto, sia ad ASP che all'Appaltatore, di interrompere immediatamente i servizi. ASP potrà verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione tramite il proprio personale incaricato. Si specifica che L'Appaltatore è tenuto a chiedere l'autorizzazione all'Ente di avvalersi di nuove imprese o lavoratori autonomi.

È contrattualmente stabilito che la gestione del personale che interviene in loco e degli accessi alle aree di intervento sarà diretta responsabilità dell'Appaltatore ovvero in sua rappresentanza del Direttore Tecnico; l'Appaltatore è altresì ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, nonché l'osservanza delle prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, prima della consegna generale del servizio deve provvedere a comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e i nominativi del personale che prevede di utilizzare presso le aree di intervento (con relative qualifiche, mansioni e attestazioni formative); tale comunicazione dovrà essere aggiornata e conforme all'originale dei libri di impresa (libri matricola). Ogni variazione del personale impiegato, dovrà essere comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche in relazione agli eventuali subappaltatori.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto fornirà autorizzazione formale per l'accesso del personale alle aree interessate dall'espletamento del servizio unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. L'accesso alle aree di lavoro da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del Direttore Tecnico dell'Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti della struttura in cui non saranno in corso lavorazioni pericolose.

L'Appaltatore deve curare altresì che il proprio personale abbia sempre con sé un documento di identità personale, indossi idoneo abbigliamento e segnali subito al DEC ed al proprio responsabile diretto tutte le rotture le anomalie ed i guasti rilevati nelle strutture durante lo svolgimento del servizio, svolga il servizio negli orari prestabiliti e concordati con il DEC, esegua le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze previste nel capitolato speciale d'appalto e dalle normative vigenti, abbia un comportamento idoneo, responsabile, decoroso e corretto. Qualora venissero meno i requisiti sopra indicati ASP ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo per i motivi di cui sopra.

L'Appaltatore è tenuto, durante lo svolgimento di lavori, servizi e forniture, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e provvede, a proprio carico e sotto la propria responsabilità, a sostenere tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/08, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori, che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio. Le disposizioni normative e di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si intendono tutte

richiamate, anche se non espressamente indicate nel presente capitolato speciale d'appalto e a esse si rimanda per la puntuale osservanza.

L'Appaltatore è altresì tenuto, durante lo svolgimento del servizio in parola, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. In particolare, dovrà:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, come lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia, additivi, residui di lavaggi, ecc.;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo, a carico dell'**Appaltatore**, anche allo smaltimento a centri di raccolta autorizzati, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.

L'Appaltatore si impegna a istruire e responsabilizzare il proprio personale, al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso ambiente; si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, in particolare, a:

- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del servizio;
- adottare i dispositivi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell'ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) allegato al presente capitolato speciale d'appalto;
- verificare il rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- predisporre tutte le necessarie segnalazioni di pericolo previste;
- utilizzare, durante l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, macchine e attrezzature conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Tali macchine e attrezzature dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno dell'**Appaltatore** stesso.

Come da DUVRI, sulla base dei rischi da interferenza individuati e della tipologia degli interventi previsti in appalto, le azioni indicate per il loro contenimento rientrano all'interno di aspetti organizzativi e di informazione comunque connesse alla specificità delle attività proprie della ditta appaltatrice e pertanto l'attuazione delle stesse si ritiene non comporti alcun costo di sicurezza aggiuntivo.

Art. 10. Corrispettivo

(Per ogni singolo Lotto) Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario, a fronte del servizio meglio descritto nel Capitolato Prescrizioni Tecniche e relativa Scheda periodicità delle prestazioni, corrisponde all'offerta economica presentata in sede di gara per l'attività effettivamente espletata.

Il ribasso d'asta è stato determinato a proprio rischio dall'Aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime pertanto l'offerta è fissa ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità si dovesse verificare, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea. L'Aggiudicatario, pertanto, non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo indicato nell'offerta per tutta la durata contrattuale.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente appalto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Art. 11. Revisione dei prezzi

In materia di revisione dei prezzi, si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Art. 12. Pagamenti e Fatturazione

(Per ogni singolo Lotto) Le fatture dovranno essere emesse sulla base del prezzo espresso in sede di gara per le effettive prestazioni svolte secondo la seguente specifica

- il canone mensile è un importo fisso riconosciuto, come da offerta presentata, per le prestazioni di manutenzione ordinaria e Pronto Intervento previste dal Capitolato Prescrizioni Tecniche e secondo la periodicità definita nello stesso;
- l'extra canone è un importo massimo mensile stimato per le prestazioni di manutenzione straordinaria; sulle prestazioni in extra canone, da fatturare singolarmente dopo l'effettuazione delle stesse, deve essere applicato lo sconto sul prezzo di riferimento offerto in sede di gara;
- l'importo per la ricostruzione archivio documentazione viene riconosciuto una tantum, come da offerta presentata, al completamento dell'attività in parola meglio specificata nel Capitolato Prescrizioni Tecniche.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse ad ASP mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389.

Si precisa che:

- ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l'Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO).
- l'IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT).

Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il codice CIG relativo alla presente procedura; in caso di mancata o errata indicazione del CIG la fattura non potrà essere accettata da questa Amministrazione.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere quanto previsto dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto da ASP con lettera raccomandata A/R.

L'ASP si riserva la facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione, dell'affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato secondo le norme di legge.

Art. 13. Obblighi di tracciabilità

(Per ogni singolo Lotto) L'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire all'ASP ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge.
- Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14. Cauzione definitiva

(Per ogni singolo Lotto) L'Aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 106 del D. Lgs 36/2023 e smi.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e smi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte di ASP della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 15. Danni a persone o cose – Polizza assicurativa

(Per ogni singolo Lotto) L'Aggiudicatario è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti, agli ospiti, ai beni di ASP derivante dall'esecuzione del servizio in parola; è altresì direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o utenti in carico o a cose, tanto dell'ASP che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto, entro la data di attivazione del servizio, con oneri a proprio carico e comunque ai fini della formalizzazione dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferite specificatamente al presente appalto e per l'intera durata dello stesso prevedendo espressamente che tra i terzi rientrano anche ASP stessa, i suoi beni, il suo personale. La polizza specifica per il servizio di cui al presente capitolato deve:

- prevedere un massimale unico minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e per persona;
- comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona;
- essere stipulata ed esibita ad ASP entro la data di avvio del servizio in parola;
- avere durata non inferiore a quella del servizio in parola;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di eventuale approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'**Appaltatore**

Eventuali franchigie non sono opponibili alla Stazione Appaltante; i massimali sopra citati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'**Appaltatore**, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'**Appaltatore** medesimo.

Resta inteso che ASP è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dell'Aggiudicatario o incaricato dallo stesso, impegnato nel servizio.

È obbligo dell'**Appaltatore** stipulante la polizza il pagamento alle scadenze dei relativi premi.

Art. 16. Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto

(Per ogni singolo Lotto) Trattandosi di servizio continuativo necessario ad ASP, nel caso di inadempienza dell'Aggiudicatario nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Prescrizioni Tecniche del Lotto di riferimento e a quelle dell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto, per cause imputabili all'Aggiudicatario con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto dell'ASP al risarcimento del maggior danno, compreso quello conseguente all'affidamento delle prestazioni ad altro soggetto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

È fatta salva la possibilità per l'ASP di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio stesso nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi; all'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più da ASP rispetto a quelle previste dal contratto risolto, con prelievo dal deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs.36/2023 e smi, e, ove questo non sia

sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore. Si specifica che nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal DEC con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte di ASP.

Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine ASP qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui allo specifico articolo del presente Capitolato, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

ASP potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 e ss. del Codice civile mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato comprovate dall'applicazione di n. 5 (cinque) penali di cui allo specifico articolo del Capitolato, non consecutive, riconducibili a fattispecie diverse e indipendentemente dall'importo delle stesse, ovvero raggiungimento di penali per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio o dei lavori;
- mancato o inadeguato avvio del servizio e/o reiterato mancato avvio dei lavori o degli ordini di intervento;
- utilizzo di materiali e attrezzature inadeguato;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cessazione anticipata del servizio;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di personale dipendente dell'affidatario e del CCNL;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- fallimento dell'Appaltatore;
- subappalto di forniture/prestazioni non autorizzato;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte di ASP.
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 dell'art. 3, legge n. 136/2010;
- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare;
- mancata costituzione della sede operativa prevista dal presente Capitolato all'art. 10.1.

L'**Appaltatore** in nessun caso può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto con sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con ASP. La sospensione o il ritardo dei servizi, per decisione unilaterale dell'**Appaltatore**, costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto, fermo restando le conseguenze a carico dell'**Appaltatore** per interruzione di pubblico servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Art. 17. Cause di forza maggiore

(Per ogni singolo Lotto) Si considerano causa di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'**Appaltatore** non abbia ommesso le normali cautele atte ad evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che l'**Appaltatore** ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati ad ASP mediante PEC, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali ovvero del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto di cui ai precedenti e specifici articoli del presente Capitolato.

Art. 18. Recesso

(Per ogni singolo Lotto) ASP può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario mediante PEC.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed alle eventuali ulteriori somme previste dall'art. 123 del D. Lgs 36/2023 e smi.

Art. 19. Subappalto

(Per ogni singolo Lotto) L'eventuale subappalto potrà essere autorizzato nei casi e nei limiti previsti dall'art. 119 D.lgs.36/2023 e smi, fermo restando che

- Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del Codice
- Il subappalto della categoria prevalente potrà essere autorizzato fino ad un massimo del 35,00% dell'importo della categoria.
- Data la natura del servizio, non sono comunque subappaltabili le attività di Terzo responsabile e di gestione e conduzione degli impianti inclusi i relativi adempimenti di legge.

In ogni caso l'Aggiudicatario resta unico responsabile nei confronti dell'ASP del servizio subappaltato in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'ASP è esclusa da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne i rapporti contrattuali tra l'Aggiudicatario e le ditte o società subappaltatrici. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare l'ASP da ogni richiesta che possa essere rivolta dai succitati terzi.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 20 giorni prima dell'ingresso in ASP dell'impresa.

In accordo con ASP il tempo può essere ridotto in caso d'urgenza.

Art. 20. Divieto di cessione del contratto e dei crediti

(Per ogni singolo Lotto) È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'ASP e la perdita della cauzione.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'ASP fermo, comunque il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'ASP, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21. Pantouflage

(Per ogni singolo Lotto) Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, l'**appaltatore** sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22. Spese contrattuali

(Per ogni singolo Lotto) Il contratto viene concluso con le forme della scrittura privata non autenticata, redatta in modalità elettronica e non soggetta a registrazione.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

(Per ogni singolo Lotto) Ai sensi dell'Allegato I.4 – *Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto*, D. Lgs. 36/2023 s.m.i., l'Aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo sulla base della Tabella A annessa all'allegato suddetto, mediante F24 Elide. Specificamente:

- Lotto 1: Valore dell'imposta di bollo da versare pari ad € 250,00.
- Lotto 2: Valore dell'imposta di bollo da versare pari ad € 250,00.

Art. 23. Riservatezza

(Per ogni singolo Lotto) L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano e/o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del presente contratto, il Fornitore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato A al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
3. Il Fornitore è, pertanto, designato dall'Ente- ASP quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento - per il trattamento denominato "manutenzione struttura ASP" -, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Sicurezza e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 24. Controversie e Foro competente

(Per ogni singolo Lotto) In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ferrara. Nelle more della definizione della controversia, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25. Normativa applicabile ed adeguamenti alla sopravvenuta normativa

(Per ogni singolo Lotto) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Prescrizioni Tecniche del Lotto si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e al D.Lgs. 36/2023 e smi. L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative vigenti, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di tutela del personale, di sicurezza, di riservatezza dei dati ai sensi del D.L.gs. 196/2003, e quant'altro possa comunque interessare il contenuto del rapporto di cui al presente Capitolato.

In caso di entrata in vigore successiva all'invio del presente Capitolato di norme applicabili al presente servizio in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'**Appaltatore** è tenuto al rispetto delle stesse.

Allegato A

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente ASP e il Fornitore di servizi, designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

1. Premesse

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1: Glossario
- Allegato 2: Appendice "Security" Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente ASP

Il Fornitore, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'ASP garantisce che:

- tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;
- non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute da ASP e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito l'incarico da ASP, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
- prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'ASP se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'ASP si ponga in violazione di Normativa applicabile;

Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Fornitore si obbliga ad adottare:

- procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'ASP dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
- procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;
- procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dall'Ente;
- procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere, compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte del Titolare il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati; o in alternativa

Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

L'Ente attribuisce al Responsabile del trattamento il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";

Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

Il Responsabile del trattamento adotta le misure di sicurezza previste all'allegato Security. In ragione della riservatezza delle evidenze di analisi di conformità alle misure di cui alla suddetta Appendice, il Fornitore condivide con l'Ente tali informazioni solo in caso di violazione o data breach. Si sottolinea che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del presente accordo, e dei suoi allegati, equivale ad attestazione della conformità del Responsabile, e della soluzione informatica prodotta/sviluppata, alle misure indicate nell'appendice "Security"

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Fornitore, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

Il Fornitore dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate. 5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Fornitore sarà direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

Il Fornitore, nell'eventualità di subappalto occorso ai sensi della normativa in materia di appalti e, per tutte le evenienze, nei casi di conferimento di parte del trattamento dei dati personali a soggetti terzi sub-responsabili, impone agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

Su specifica richiesta dell'Ente, il Fornitore dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

In tutti i casi, il Fornitore si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Fornitore abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

6. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea

L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

7. Cancellazione dei dati personali

Fornitore provvede alla cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

Alla cessazione del Contratto e, conseguentemente del presente Accordo, per qualsiasi causa avvenga, i dati personali dovranno, a discrezione dell'Ente, essere distrutti o restituiti alla stessa, unitamente a qualsiasi supporto fisico o documento contenente dati personali di proprietà dell'Ente.

8. Audit

Il Fornitore si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Ente.

Il Fornitore consente, pertanto, all'Ente l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Fornitore, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 5 (con esclusione della lett. e) l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Nel caso in cui l'audit fornisca evidenze di violazioni gravi, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 comma 4 lett. a), l'Ente può chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

Il rifiuto del Fornitore di consentire l'audit all'Ente comporta la risoluzione del contratto.

9. Indagini dell'Autorità e reclami

Nei limiti della normativa applicabile, il Fornitore o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi:

- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.

Il Fornitore fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

Il Fornitore, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, dovrà comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

Il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Fornitore non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

11. Responsabilità e manleva

Il Fornitore tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Fornitore:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali ”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali , incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le

finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Appendice “Security”

Il Fornitore deve adottare le misure minime per la sicurezza ICT stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i sistemi informativi.

Tali misure sono descritte all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minimesicurezza-ict>